

Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Piero Bontadini, Stefano Toschei,
Mauro Orefice e Domenico Mutino

Direttore Responsabile
Marco Cardilli

Coordinamento
Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 9/2013

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

eurilink

Comitato scientifico

Bonfiglio Salvatore, Carloni Enrico, Castiello Francesco, Cittadino Caterina, D'Alessio Gianfranco, Di Pace Ruggiero, Gagliarducci Francesca, Gardini Gianluca, Gattamelata Stefano, Greco Maurizio, Laurini Giancarlo, Liccardo Gaetano, Mari Angelo, Marini Francesco, Mastrandrea Gerardo, Matera Pierluigi, Merloni Francesco, Palamara Luca, Palma Giuseppe, Panzironi Germana, Patroni Griffi Filippo, Piazza Angelo, Pioggia Alessandra, Puliat Helene, Realfonzo Umberto, Schioppa Vincenzo, Sciascia Michel, Sestini Raffaello, Spagnoletti Leonardo, Staglianò Giuseppe, Storto Alfredo, Titomanlio Federico, Tomassetti Alessandro, Uricchio Antonio, Volpe Italo.

Comitato di redazione

Laura Albano, Sonia Albertosi, Federica Angeli, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Federico Dinelli, Francesca Romana Feleppa, Luigi Ferrara, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Giuliano Gruner, Laura Lamberti, Laura Letizia, Roberto Marotti, Masimo Pellingra, Benedetto Ponti, Carlo Rizzo, Francesco Rota, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Manuela Veronelli, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

Modelli societari a confronto: le società nei sistemi continentali. Gli esempi di Italia, Francia e Germania

di Angela Stella Delle Femmine

Sommario

Premessa. – I. Le società in Italia. – II. Le società nel diritto francese. – 1. Classificazione dei modelli societari francesi. – 2. Le sociétés civiles. – 3. Le sociétés commerciales: la société en nom colletif. – 3.1 La société en commandite simple. – 3.2 La société à responsabilité limitée. – 3.3 La société anonyme. – 3.4 La société en commandite par action. – 3.5 La société par actions simplifiée. – III. Le società nel diritto tedesco. – 1. Le società civili: le Gbr. – 2. Le società di persone: le oHG. – 2.1 La Kommanditgesellschaft (KG). – 3. Le società di capitali: la GmbH. – 3.1 La Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG). – 3.2 L'Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (mini GmbH o UG). – 3.3 L' Aktiengesellschaft (AG).

Premessa

Le differenti esperienze storiche, giuridiche e culturali dei singoli ordinamenti nazionali hanno fortemente condizionato le specificità delle discipline nazionali in materia societaria, da un'analisi di queste si può osservare, infatti, un nucleo comune di principi e di regole fondamentali. Tali somiglianze si riscontrano non solo nelle legislazioni moderne, ma anche nel diritto dei mercanti dell'Europa Medievale, che vide lo sviluppo delle società unipersonali, e nelle legislazioni sovrane dell'età moderna, che sancirono la nascita delle moderne società di capitali.

In epoca contemporanea si è inoltre assistito a un forte ravvicinamento delle legislazioni statali a seguito del processo di integrazione europea. L'unione Europea, infatti, ha tra i suoi principali obiettivi l'instaurazione e lo sviluppo di un mercato interno comune, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi[1]. Per raggiungere questi fini è quindi necessario e fondamentale che le imprese siano messe nelle condizioni di operare senza ostacoli su scala transnazionale. In tale contesto, le società[2] assumono un ruolo di primaria importanza, proprio per il fatto di essere lo strumento giuridico per l'esercizio in forma associata dell'attività di impresa. Risulta pertanto chiara l'attenzione che il legislatore comunitario gli abbia dedicato, proprio con lo scopo di fornire una serie di regole comuni strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali. L'Unione Europea, per il raggiun-

[1] Così stabiliscono gli artt. 3, par. 1, lett. c. e 14, par. 2, TCE.

[2] Il TCE fa rientrare nella nozione di società, contenuta nell'art. 48, par. 2, tutte "*le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro*".

 ISSN 2036-7821

gimento dell'obiettivo dell'integrazione economica, ha, infatti, deciso di operare su più livelli, da una parte cercando di garantire la massima mobilità degli operatori economici all'interno delle Comunità (riconoscendo un'apposita libertà: quella di stabilimento), dall'altra riducendo le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di organizzazione e funzionamento delle società (attraverso l'armonizzazione del diritto societario).

Il ruolo fondamentale dell'armonizzazione è stato riconosciuto dalla Commissione europea in una sua comunicazione del 1965[3], essa ha rilevato che "*all'interno di ogni Stato, le società costituite in conformità della legislazione di altri Stati avrebbero difficilmente accesso al credito e, in generale, ai mezzi di finanziamento se divergenze importanti sussistessero tra le disposizioni che regolano nei paesi membri lo statuto delle varie forme di società*" e, inoltre, che "*l'equivalenza dei regimi ai quali le società sono assoggettate nei paesi membri è necessaria per evitare che trasferimenti di attività e di capitali si producano non sulla base degli elementi classici dell'economia, ma piuttosto in ragione del grado di severità più o meno grande in ogni legislazione nazionale in materia di società*".

Quanto all'armonizzazione, l'Unione Europea ha scelto di intervenire su due livelli, da una parte messo a disposizione delle imprese europee due nuovi modelli organizzativi con carattere sopranazionali quali la Società per azioni europea e la Società cooperativa europea, disciplinate dai rispettivi regolamenti e dalla disciplina del Paese nel quale è fissata la sede legale e amministrativa della società. Si parla in questo caso di armonizzazione "diretta", proprio per il fatto di essere perseguita attraverso lo strumento del regolamento, che come noto è direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità d'interventi di recepimento da parte dei legislatori nazionali. Dall'altra parte (si parla in questo caso di "armonizzazione indiretta") sono state emanate una serie di direttive, che, fissando un risultato da raggiungere, vincolano ogni legislatore a darvi attuazione (pur lasciandolo libero sui mezzi tramite cui raggiungere tale risultato) e raccomandazioni (strumenti di c.d. *soft law*), che riguardano temi di *corporate governance*, quali la remunerazione degli amministratori e il ruolo degli stessi. In particolare le direttive hanno riguardato le s.p.a, prevedendo una serie di regole comuni in materia di pubblicità, validità degli obblighi, nullità della società, costituzione, conti annuali e consolidati, fusione, scissione, offerte di pubblico acquisto, e sulle qualifiche richieste ai soggetti incaricati del controllo contabile .

I. Le società in Italia

Le società sono "*organizzazioni di mezzi e di persone create dall'autonomia privata per l'esercizio in comune dell'attività produttiva*"[4]. Nell'ordinamento giuridico italiano sono disciplinate dal codice civile, il quale, all'art. 2247, fornisce soltanto la nozione legislativa del contratto di società e non, invece, la nozione stessa di società. Nonostante la mancanza di una definizione codicistica, la società viene considerata come un ente associativo caratterizzato dalla presenza contemporanea di tre elementi: i conferimenti dei soci, l'esercizio in comune di una attività economica e l'intenzione di dividere gli utili. I conferimenti sono le prestazioni cui i futuri soci della società si obbligano, sono quindi dei contributi versati dalle parti al fine di dotare la società di un patrimonio iniziale, che costituisce il capitale di rischio per iniziare l'attività di impresa. L'esercizio in comune dell'attività di impresa è lo scopo-mezzo del contratto di società, in particolare si definisce oggetto sociale la specifica attività economica che la società svolge, questa deve essere determinata dallo statuto e può essere modificata nel corso della vita della società. L'attività economica in particolare deve presentare i caratteri dell'attività di impresa, deve cioè essere: a contenuto patri-

[3] Comunicazione della commissione 7823/III/C/65 del 15 giugno 1965.

[4] Così: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino, 2012.

moniale, condotta con metodo economico, e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni/servizi. L'ultimo elemento, infine, è quello di dividere gli utili, esso, tuttavia, nonostante sia lo scopo tipico delle società, costituisce solamente uno solo dei possibili scopi. Altri scopi sono ad esempio quello mutualistico, perseguito dalle società corporative, o lo scopo consortile, perseguibile da tutte le società ad eccezione di quella semplice.

Le società nel nostro ordinamento formano un sistema chiuso[5] composto da una pluralità di modelli di organizzazione dell'attività di impresa, tra i quali le parti possono scegliere, con alcune limitazioni. I modelli previsti sono: la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata, la società cooperativa, le mutue assicuratrici. Tali modelli, nonostante le diversità, possono essere raggruppati in categorie più ampie sulla base di alcuni criteri di classificazione.

La distinzione più comune è in società di persone (società semplice, s.n.c., s.a.s.) e società di capitali (che comprende la s.p.a., la s.a.p.a., s.r.l.). Un'altra distinzione fa leva sullo scopo perseguibile, lo scopo mutualistico viene esercitato dalle società cooperative e dalle mutue assicuratrici, le altre società invece possono perseguire scopi lucrativi. La terza distinzione è basata sulla natura dell'attività economica che può essere esercitata: per l'esercizio di un'attività non commerciale è utilizzabile solo la società semplice, tutte le altre società lucrative invece possono esercitare un'attività commerciale o non commerciale. Poi vengono distinte le società dotate da quelle prive di personalità giuridica. Le prime sono le società di capitali e le cooperative, in queste le società sono trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dai soci, le seconde comprendono invece le società di persone. Infine, si distinguono le società nelle quali i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (società semplice e s.n.c.), da quelle in cui i soci non sono responsabili nei confronti dei creditori (s.p.a, s.r.l., soc. cooperativa), da quelle, infine, dove i due regimi coesistono (s.a.s. e s.a.p.a.).

II. Le società nel diritto francese

Per poter approfondire e analizzare i modelli societari del diritto francese è necessario, per prima cosa, prendere in considerazione le fonti legali degli stessi.

Il diritto del *commerçant* e delle società in Francia è disciplinato, fatta eccezione per alcune norme di principio contenute nel *code civil*, da un codice da quest'ultimo distinto: il *code de commerce*. Tale codice entrò in vigore nel 1807, dopo secoli in cui il diritto commerciale era stato dettato dagli stessi commercianti traendo la sua origine dalla *consuetudo mercatorum*, e fu affiancato nei secoli da una serie di leggi speciali che andavano a integrarne e modificarne la disciplina, fino al 2000, anno in cui il legislatore francese operò una ricodificazione "*à droit costant*[6]" della materia, con il fine di razionalizzare l'intera disciplina che con il tempo era divenuta assai complessa.

Tuttavia, come già detto, i principi generali del diritto societario sono contenuti nel *code civil*, e in particolare nel primo comma dell'art. 1832, il quale precisa che "*La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou*

[5] Si definisce "chiuso" in quanto non sono ammissibili società atipiche, è cioè inammissibile la creazione di tipi societari differenti da quelli tipizzati dal legislatore.

[6] Con tale termine, ai sensi dell'art. 3 della *loi* n. 2000-321, si intende "*La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit*", ossia "*l'azione legislativa di riunire e coordinare in codici tematici l'insieme delle leggi in vigore alla data di adozione di codici, con riserva di apportare le modifiche necessarie a migliorare la coerenza redazionale dei testi, garantendo il rispetto della gerarchia delle fonti e l'armonizzazione dello stato di diritto*".

leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter". Dalla lettura di tale norma sono state sviluppate due teorie cui fanno capo due differenti visioni della società francese. La prima delle due, ossia la c.d. teoria della natura "contrattuale", intende la società come un contratto[7], essendo l'origine della stessa rinvenibile in un atto di volontà manifestato e formalizzato da più persone, i soci; il fine dell'accordo, ossia la sua funzione economica, è invece la condivisione dei benefici tratti dall'esercizio in comune dell'attività. A tale teoria con il tempo si è sovrapposta quella "istituzionale" secondo la quale la società non individua più il contratto con cui i soci hanno espresso la propria volontà, ma si identifica con l'ente sociale, quale soggetto disciplinato da leggi e regolamenti.

Oltre all'art. 1832 il *code civile*, dall'art. 1833 al 1847, contiene altre regole generali, in materia di oggetto sociale, di statuto, di diritti dei soci e di nullità, applicabili a tutte le società tutte le volte in cui non sia prevista una norma specifica riguardante il medesimo punto.

1. Classificazione dei modelli societari francesi

Le società in Francia vengono distinte dalla dottrina secondo vari criteri di classificazione.

Il primo differenzia le società in *sociétés de personnes* e *sociétés de capotaux* sulla base dell'apporto *dell'intuitus personae* dei singoli soci nell'assetto sociale.

Il secondo differenzia le società in base al possesso o meno della *personnalité morale*, questa si ottiene attraverso la registrazione della società nel *Registre du commerce et des socités* e comporta la separazione del patrimonio sociale da quello dei soci.

Le società inoltre si classificano in società *à risque limité* e *sociétés à risque illimité*, intendendosi con le prime le società in cui l'alea che grava personalmente sul singolo investitore è limitata all'ammontare degli *apports*, ossia i conferimenti, di capitale effettuati, mentre nelle seconde tale rischio è illimitato, potendo quindi andare oltre il singolo conferimento e colpire il patrimonio personale del socio. Altre differenze tra le due tipologie risiedono nella forma della società (più rigida nelle società limitatamente responsabili, più flessibile con maggior spazio all'autonomia contrattuale in quelle illimitatamente responsabili), nel capitale minimo (richiesto solo per le *sociétés à risque limité*) e nella pubblicazione dei bilanci contabili (obbligatoria per le società a rischio limitato, soggette dunque a *trasparence*, e non richiesta per le altre, connotate dunque da *opacité*).

Infine, le società illimitatamente responsabili possono comprendere indistintamente sia le società dotate di "personalità morale" e quindi registrate, quali le *sociétés en nom colletif*, le *sociétés en commandite simple* e le *sociétés civiles*, che le società prive di tale personalità, quali la *sociétés en participation* e la *sociétés créée de fait*. Le società limitatamente responsabili invece comprendono le *sociétés anonymes* (SA)[8], le *sociétés par action simplifiée* (SAS), le *sociétés en commandites par action* e le *sociétés à responsabilité limitée* (SARL).

L'ultimo criterio, conseguente alla dicotomia tra codice civile e codice di commercio, diversifica le società in base all'oggetto sociale, quando questo

[7] Essendo la società un contratto, perché questo sussista e sia efficace è necessaria, da un punto di vista soggettivo, la presenza di più soci (solo nei casi espressamente previsti dalla legge la società può avere un unico socio), che possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Invece, da un punto di vista oggettivo il contratto deve presentare i caratteri essenziali e tipici degli atti di volontà: il consenso, l'oggetto, la causa e la capacità; cui si aggiungono altri tre elementi: i conferimenti, la partecipazione ai benefici e alle perdite ottenuti per mezzo dell'esercizio comune dell'attività e l'*affectio societatis*. Da un punto di vista formale per l'efficacia del contratto sociale, o *statuts*, è richiesta la forma scritta *ad substantiam*. Due copie del contratto dovranno essere depositate presso la cancelleria del *Tribunal de commerce*, affinché possa essere effettuata una verifica di regolarità formale e perché poi si possa procedere alla registrazione nel *Registre du commerce et des socités*.

[8] Queste società corrispondono alle s.p.a. italiane.

è civile le società sono *civiles* [9] (art. 1845 del *code civil*), quando invece esercitano attività d'impresa sono *sociétés commerciales*. Tuttavia sono sempre considerate commerciali per la forma la *société en nom collectif*, la *commandite simple*, la *société anonyme*, la *société par actions simplifiée* e la *commandite par actions*.

2. Le *sociétés civiles*

Le so*ciétés civiles* (*SC*) sono una forma societaria di tipo residuale, esse sono disciplinate principalmente dal *code civil*, ma anche da leggi speciale e, per quanto riguarda la registrazione, dal *code de commerce*. Le SC sono caratterizzate dal fatto di non svolgere a titolo principale l'attività commerciale[10], e dal fatto che sia prevista una responsabilità solidale dei soci per il passivo della società, con la possibilità di prevedere, nello statuto, una ripartizione delle perdite non proporzionale rispetto ai conferimenti dei soci. La struttura delle SC è a base profondamente personale, forte infatti è l'elemento dell'*intuitus personae* che condiziona l'ingresso e l'uscita dei soci dalla *société*. I soci infatti possono esercitare un forte controllo sull'ingresso di nuovi soci, e allo stesso tempo sono posti dei limiti alla loro uscita, senza tuttavia che sia sacrificato il desiderio del singolo socio di cessare il proprio rapporto. In questo caso, infatti, è prevista la possibilità di far riacquistare alla società o agli altri soci le quote del socio che intenda interrompere il proprio rapporto con la società.

È previsto inoltre, l'obbligo che le decisioni siano assunte all'unanimità, e che ciascun socio disponga di un singolo voto, indipendentemente dall'ammontare del conferimento, tale regola si applica anche in relazione ai diritti dei soci sui proventi della società[11].

Il *code civil* prevede infine la necessaria presenza di un amministratore, il quale può essere indistintamente sia un socio che un terzo, una persona fisica o giuridica. La durata della carica di questo è prevista dallo statuto, in caso contrario si intende in carica per tutta la durata della società.

3. Le *sociétés commerciales*: la *société en nom colletif*

La *société en nom colletif* (*SNC*) è una società *à risque illimité* in cui i soci rispondono solidamente delle obbligazioni sociali, è inoltre una società dotata di *personalité morale* attenuata, pertanto i soci sono obbligati a soddisfare i creditori sociali solo dopo che quest'ultimi abbiano preventivamente escusso il patrimonio sociale e nella misura in cui siano rimasti insoddisfatti.

Al momento della costituzione della società tutti i soci sono amministratori, a meno che non siano stati espressamente nominati uno o più amministratori, i quali possono essere soci o terzi, persone fisiche o giuridiche. Gli amministratori agiscono nell'interesse della società e nel limite dell'oggetto sociale, il controllo su di essi è esercitato direttamente dai soci (che si possono fare assistere da professionisti esterni), i quali devono essere informati sugli atti dai primi posti in essere. Ogni amministratore è dotato del potere di rappresentanza della società, nel caso di disaccordo tra di essi nel compimento di un atto questo non rileva nei confronti dei terzi, a meno che non ne sia provata la loro conoscenza. È inoltre prevista la possibilità di revoca dell'amministratore, al quale è dovuto un indennizzo se è senza motivo, e che può comportare lo

[9] È il caso delle società agricole e delle società tra professionisti. Va, tuttavia, sottolineato come, dal 1990, per i liberi professionisti sia prevista la possibilità di esercitare la propria professione nella forma di società commerciale, pur rimanendo civile l'oggetto dell'attività. Tali società pertanto adottano semplicemente le strutture tipiche delle società commerciali, quali la SA, SAS, ecc., e prendono il nome di *sociétés d'exercice liberal* (SEL).

[10] Non svolgono cioè *actes de commerce*. Tali atti sono divisi dalla dottrina generalmente in tre categorie a seconda delle finalità: 1-speculativa, 2-di circolazione della ricchezza e di intermadizione, 3-d'impresa.

[11] Le medesime regole si applicano alle *sociétés en nom collectif*.

scioglimento della società qualora l'amministratore sia anche uno dei soci. In caso di dimissioni, invece, qualora non residuino altri amministratori, tutti i soci diventano automaticamente amministratori della società.
Le cause di scioglimento della *SNC* sono: morte, interdizione o incapacità di un socio, liquidazione giudiziaria, cessione di quota e revoca di un amministratore-socio. Lo statuto può tuttavia prevedere delle clausole che garantiscano la continuità della società, prescindendo quindi dalle vicende personali dei soci.

3.1. La *société en commandite simple*
In tale tipologia societaria i soci vengono suddivisi in due categorie: i soci *commanditaires*, che beneficiano della responsabilità limitata, e i *commandités*, che amministrano la società e rispondono illimitatamente per le obbligazioni contratte dalla società.[12] A tale dualismo nella compagine sociale corrispondono due differenti regimi fiscali: i primi sono soggetti al regime fiscale delle persone fisiche, i secondi a quello delle persone giuridiche. Il regime dei soci *commandités* ricalca quello degli amministrato nella SNC, mentre quello dei *commanditaires* riflette quello dei soci della *SARL*, ad eccezione della possibilità di poter assumere la qualità di amministratore della società, che non può essere assunta dai *commanditaires*, ai quali è proibito compiere atti di gestione esterna. Qualora questi siano ugualmente compiuti il *commanditaire* autore dell'atto è sanzionato o con l'obbligo di essere illimitatamente responsabile delle conseguenze del proprio atto, o, nel caso in cui compia abitualmente atti di gestione esterna, con l'assoggettamento al regime dei soci *commandités*. Nonostante il divieto di atti di gestione esterna ai soci *commanditaire* spettano forme di controllo sulla vita della società, in particolare essi possono: partecipare alle decisioni per la nomina e la revoca degli amministratori, per la modificazione dello statuto e per il controllo annuale del bilancio. Il dualismo tra le due figure dei soci si riflette anche sulla morte dei soci: in caso di morte del socio illimitatamente responsabile si verifica lo scioglimento della società, che invece non avviene nel caso opposto. Inoltre è previsto che, in caso di cessione delle quote, il socio *commandité* può cedere solo una parte delle sue quote ai terzi, qualora ottenga il consenso di tutti i soci illimitatamente responsabili e la maggioranza dei soci limitatamente responsabili.

3.2. La *société à responsabilité limitée*
Tale modello societario (di seguito SARL) viene definita come una società di natura ibrida, per la coesistenza di caratteristiche tipiche delle società di capitali (quali la responsabilità limitata) e elementi delle società di persone (come la rilevanza dell'*intuitus personae* dei singoli soci nell'assetto sociale e la conseguente limitazione alla circolazione delle partecipazioni).
La *SARL* si costituisce con la sottoscrizione dello statuto da parte degli associati, i quali devono essere almeno due[13], fino a un massimo di cento; la successiva registrazione nel *Registre du commerce et des sociétés* è invece finalizzata all'attribuzione della "personalità morale", a partire da questo momento il patrimonio della società sarà separato da quello dei singoli soci e inoltre, la società potrà compiere autonomamente *actes de commerce*.
La gestione della società è attribuita agli amministratori, di cui lo statuto stabilisce sia il numero che la nomina (*gérants statutaire*), nell'evenienza in cui questi non siano stati previsti, sarà la maggioranza semplice (o rinforzata) dei soci a provvedere alla nomina. Gli amministratori svolgono i propri compiti con la diligenza del mandatario, agiscono nell'interesse della società e nel limite dell'oggetto sociale. Qualora sia previsto un unico amministratore, esso è organo della società, cui compete un potere di rappresentanza generale, le cui limitazioni non sono opponibili ai terzi,

[12] Tale società è molto simile alla società in accomandita semplice italiana.

[13] Con un solo socio si costituisce l'*EURL, enterprise unipersonnelle a responsabilité limitée*: una *SARL* con un unico socio.

a meno che essi non ne abbiano avuto conoscenza. Nel caso invece siano previsti più amministratori, che insieme formano il *Conseil de gérance*, essi agiscono disgiuntamente (salvo diversa previsione statutaria). Gli amministratori possono infine essere revocati, ma solo in presenza di un giusto motivo, altrimenti l'amministratore potrà ottenere in giudizio un risarcimento dei danni.
È inoltre previsto un controllo contabile, che, nel caso in cui la *SARL*, alla chiusura dell'esercizio sociale annuale, superi almeno due dei seguenti parametri: bilancio superiore a 1.550.000 Euro, giro d'affari superiore a 3.100.000 Euro, numero di dipendenti superiore a 50, è obbligatoriamente affidato a un revisore, *commisaire aux comptes*.
I soci della *SARL*, infine, assumono le decisioni della società in assemblea, a maggioranza semplice o qualificata. Essendo la società dotata di "personalità morale" e *à risque limité*, i soci rispondono solo nei limiti della loro quota di partecipazione al capitale; tali quote non possono essere rappresentate da titoli negoziabili sul mercato, in quanto è fatto espresso divieto alle *SARL* di emettere azioni e titoli di credito (ad eccezione delle obbligazioni), pertanto la cessione delle stesse avviene liberamente tra i vari soci, può anche essere previsto dallo statuto il necessario consenso della maggioranza dei soci per la cessione a terzi.

3.3. La *société anonyme*

La société anonyme (SA) è una società di capitali a responsabilità limitata in cui le quote di partecipazione dei singoli soci al capitale sociale sono rappresentate da azioni[14] (titoli mobiliari fungibili, liberamente trasferibili e quotabili in borsa). È proprio in base alla presenza delle azioni e la libera trasferibilità delle stesse che si differenziano le società di capitali da quelle di persone, quest'ultime, come è stato precedentemente detto, si caratterizzano per la rilevanza dell'intuitus personae cui conseguono limitazioni all'entrata di nuovi soci.
La costituzione della *SA* avviene generalmente attraverso il metodo ordinario c.d. di costituzione simultanea. In base a questo metodo è necessaria la presenza di almeno 7 soci e di un capitale sociale di almeno 37.000 Euro, che deve essere integralmente sottoscritto. Il versamento del capitale deve essere integrale, qualora i conferimenti siano in natura, e di almeno il 50% del valore del capitale sottoscritto, nel caso di versamenti in denaro. Il capitale verrà poi suddiviso in azioni, il cui valore nominale è determinato dallo statuto. Una volta effettuati i conferimenti, i soci sottoscrivono lo statuto, dando in tal modo vita alla società. Solo successivamente potrà essere registrata la *SA*, che in tal modo acquisterà la "personalità morale" e la piena capacità di agire.
I primi amministratori sono nominati dallo statuto, il quale prevede anche il modello di amministrazione prescelto tra il modello classico (o alla francese) e quello dualista (di derivazione tedesca). Sempre presenti, indipendentemente dal modello prescelto, sono: l'assemblea dei soci e il *Commissaires aux comptes*, deputato al controllo dei conti e alla certificazione del bilancio annuale. L'assemblea, invece, si differenzia in assemblea *générale ordinaire*, convocata almeno una volta l'anno e deputata all'approvazione del bilancio, alla nomina degli amministratori nel sistema classico o alla nomina del *Coinseil de surveillance* nel sistema dualistico; e l'assemblea *générale extraordinaire*, convocata invece per l'approvazione di modifiche statutarie.
Il modello classico prevede un *Conseil d'administration* (*Cda*), ossia un organo collegiale, composto da 3 fino a 18 membri, che svolge un ruolo di sorveglianza e orientamento, in quanto deve essere informato e svolgere verifiche sull'operato degli organi che gestiscono la società. Altri compiti sono la convocazione dell'assemblea generale, la redazione del bilancio annuale e del rapporto di gestione. La gestione della società è affidata invece al *Président Directeur général* (*PDG*), o al *Président du conseil*

[14] Altre società per azioni a responsabilità limitata sono: la società *en commandite par actions* e la società *par actions simplifiée*.

d'administration e il *Diréctеur général* (*DG*) (nel caso in cui le due funzioni siano svolte da persone diverse). Il *Président du Cda* dirige i lavori del *Cda* e svolge da *trait d'union* tra *DG* e *Cda*, è liberamente revocabile, anche senza giustificazioni, senza preavviso e senza indennità o risarcimento. Il *DG* è l'organo esecutivo della *SA*, pertanto ne assume la direzione nei limiti dell'oggetto sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi, è revocabile solo in presenza di un giusto motivo. Qualora in alternativa a questi due organi sia presente il *PDG* questo riunirà entrambe le funzioni, ma sarà revocabile senza giusto motivo e senza preavviso, al pari del *Président du Cda*.
Nel modello dualistico, al contrario, vi sono due organi, uno con funzioni di gestione e l'altro con funzioni di sorveglianza. Il *Directoire* è l'organo cui è affidata la gestione della società, di cui assume la direzione nei limiti dell'oggetto sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi; i membri sono nominati dall'organo di sorveglianza, in un numero compreso tra i 5 e i 7, il loro incarico può durare dai 2 ai 6 anni e sono revocabili solo in presenza di un giusto motivo. Il *Coinseil de surveillance*, invece, è l'organo cui è affidata la funzione di controllo (che ricalca fortemente quella del *Cda* nel modello classico), pertanto esso esercita il proprio controllo sulla regolarità di conti, sulla legalità e sull'opportunità degli atti di gestione, inoltre elegge i membri dell'organo di gestione e propone il *Commissaires aux comptes*; i suoi membri, da 3 a 18, sono nominati dallo statuto o dall'assemblea dei soci, è previsto anche che ne possano far parte dei rappresentanti dei lavoratori.

3.4. *La société en commandite par action*

La *société en commandite par action* (*SCA*) come la *société en commandite simple* è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: i *commandités*, amministratori della società, illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; e i *commanditaires*, che rispondono dei debiti solo nei limiti della loro partecipazione al capitale sociale, la loro disciplina è assimilabile a quella degli azionisti di una *SA*.

3.5. *La société par actions simplifiée*

Tale modello societario (di seguito *SAS*) è una forma di *SA*, introdotta dal legislatore francese con la legge n. 1994-1, caratterizzata dal fatto che la sua disciplina è quasi integralmente derogabile da parte dello statuto. I caratteri essenziali sono: la fissazione da parte dello statuto, e non dalla legge, del capitale sociale (che quindi potrebbe essere anche di un solo Euro), la presenza necessaria del *Président*, che è il rappresentante legale della società, dotato di ampi poteri di agire in nome della società nei limiti dell'oggetto sociale.

III. Le società nel diritto tedesco

In Germania, al pari della Francia e differentemente dal sistema italiano dove si è proceduto all'unificazione in unico codice di stampo privatistico, si può riscontrare la distinzione tra codice di commercio, l'*Handelgesetzbuch* (*HGB*), e codice civile, il *Bürgerliches Gesetzbuch* (*BGB*).
Come si è precedentemente visto per la Francia, questo dualismo codice civile - codice commerciale si riflette sulla distinzione delle società, in base all'oggetto, in società civili e società commerciali. Quest'ultime a loro volta si dividono in società di persone e in società di capitali, in base alla prevalenza dell'*intuitus personae* o dell'elemento organizzativo.
La disciplina del diritto societario è prevista in più fonti normative, infatti, è contenuta in entrambi i codici e in leggi speciali ad essi successive. In particolare il BGB disciplina la società civile, le *Gesellschaft* des bürgerlichen Rechts (GbR); mentre il codice di commercio regola ai §§ 105 e ss. le offene Handelsgesellschaft (oHG) (società in nome collettivo) e ai §§ 165 e ss. la Kommanditgesellschaft (*KG*) (società in accomandita semplice). Tra le leggi speciali, invece, vi è l'*AktienGesetz* (*AktG*) del 1965, modificata nel 2004, che regola la *Aktiengesellschaft* (*AG*), corrispondente all's.p.a italiana, e la *Kommanditgesellschaft auf Aktien* (*KgaA*), corrispondente alla socie-

tà in accomandita per azioni. Il *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*, da ultimo modificato nel 2008, disciplina la *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* (*GmbH*), una s.r.l. italiana. Oltre ai modelli sopra elencati sono state introdotte nel 2008 l'*Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)* (*mini GmbH* o *UG*), ossia una "società imprenditoriale", e anche la *GmbH & Co. KG*, una speciale forma di società in accomandita semplice che non ha riscontro nel diritto italiano.

1. Le società civili: le *Gbr*

Le società civili nascono come società prive di personalità giuridica, sino al 2001, anno in cui una sentenza[15] della Corte federale di giustizia (il *Bundesgerichtshof*) ha previsto la capacità di stare in giudizio e la "quasi personalità". In queste società i soci non perseguono fini commerciali, e sono personalmente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società, essi sono anche dotati di una specifica azione, l'*actio pro socio*, per far valere i propri diritti nei confronti dei soci inadempienti. Il rapporto dei soci si fonda su un contratto, l'accordo può essere sia scritto che verbale.

Tale forma è solitamente usata nelle società tra liberi professionisti, in quanto attività tipicamente non commerciale.

2. Le società di persone: le *oHG*

Le *oHG* sono società commerciali, in quanto perseguono come scopo una attività imprenditoriale, e società di persone, in quanto è prevalente l'elemento personale rispetto a quello organizzativo. Come accade nelle società civili, i soci rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Sono società prive di personalità giuridica, tuttavia possono acquisire diritti di proprietà e reali su beni mobili e immobili, e sono dotate di capacità processuale attiva e passiva.

Per la loro costituzione è necessario un accordo scritto, o verbale, tra tutti i soci; alla costituzione deve poi seguire la registrazione nel registro commerciale, l'*Handelsregister*, contenente l'indicazione della ragione sociale, delle generalità dei soci, l'indicazione dell'indirizzo e della sede della società.

L'amministrazione spetta disgiuntamente ai soci, può tuttavia essere previsto il consenso della maggioranza dei soci per l'adozione di determinati atti, invece, è sempre necessaria l'unanimità dei consensi per l'ingresso di terzi tra i soci dell'*oHG* [16].

La società si può sciogliere per il decorso del termine, per consenso unanime dei soci, per l'apertura della procedura d'insolvenza, a seguito di una decisione giudiziaria; ulteriori cause di scioglimento possono essere previste nello statuto.

2.1 La *Kommanditgesellschaft* (KG)

La *Kommanditgesellschaft*, al pari dell'*oHG*, è una società di persone che persegue fini commerciali. In tale modello esistono due distinte categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano la società e rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, i quali rispondono delle obbligazioni solo in relazione alla quota di partecipazione al capitale sociale.

La disciplina delle *KG* è la medesima di quella dell'*oHG*; regole particolari sono previste solo per i soci accomandanti, i quali, in conseguenza alla loro responsabilità limitata, non possono prendere parte alla gestione della società (a meno che non sia diversamente previsto dallo statuto), né opporsi alle decisioni degli accomandatari, ad eccezione di quelle che esorbitano dallo scopo sociale.

[15] La sentenza del 29 gennaio 2001, II ZR 331/00, in BGHZ, 46, 341.

[16] La nomina di un nuovo socio comporta la responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni sociali, anche di quelle assunte anteriormente alla sua nomina.

3. Le società di capitali: la *GmbH*.

La *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* è il modello societario più diffuso in Germania. Fu introdotta per la prima volta nel 1892, e fu il modello per le omologhe società Europee. Il concetto di responsabilità limitata introdotto in Germania fu, infatti, d'ispirazione per la creazione di equivalenti modelli societari in tutta Europa: per la *limited liability company* nel Regno Unito, per la *GesmbH* o *Ges.m.b.H* in Austria e per la *société à responsabilité limitée* in Francia.

Nel 2008 il legislatore tedesco ha provveduto ad un'importante riforma (*MoMig*), con l'obiettivo di modernizzare la disciplina e lottare contro gli abusi societari.

Come precedentemente detto, è una società di capitali, dotata di personalità giuridica, corrispondente in buona sostanza a una s.r.l italiana.

La costituzione della società avviene attraverso un procedimento abbastanza lungo (dal 2007 più accelerato rispetto al passato) suddiviso in tre tappe: la prima è rappresentata dal raggiungimento dell'accordo tra i futuri soci della società, che fa sorgere una sorta di organizzazione privata tra gli associati, a cui conseguente una responsabilità illimitata degli stessi; la seconda definita come la fase costitutiva della società (la società è chiamata *GmbH i.G.*, dove l'acronimo *i.G.* sta per *Gründung*, ossia: "in costituzione"), in tale fase si è in attesa del compimento della formalità finale della registrazione; infine, si ha il processo di registrazione nel Registro commerciale, l'*Handelsregister*, da cui deriva la piena personalità giuridica della società e la responsabilità dei soci limitata all'ammontare delle partecipazioni sociali.

La struttura è rimessa all'autonomia della società, così come la decisione del numero dei soci, che può essere anche soltanto uno. È previsto però un capitale sociale minimo di 25.000 Euro; nel caso in cui sia presente un unico socio, affinché si possa procedere alla registrazione della società, dovrà essere versata una somma pari a 12.500 Euro e sino a quando non sia stata messa a disposizione della società la totalità dei conferimenti in natura. I soci sono considerati tali solo se sono inseriti nell'elenco completo dei soci, che ne deve contenere le generalità, e solo se tale elenco sia depositato presso il Registro di commercio. È prevista inoltre la possibilità per ogni socio di sottoscrivere tante quote quante ne desideri, purché il valore di ciascuna quota sia determinato in multipli di 1 Euro. Le quote di ciascun socio sono liberamente trasmissibili senza particolari formalità, eccetto la necessaria presenza di un notaio (è tuttavia prevista la possibilità che l'atto costitutivo imponga il consenso dei soci al trasferimento). I soci si riuniscono nell'assemblea, questa ha funzioni di controllo e può assumere decisioni sugli atti di gestione vincolanti per gli amministratori. Gli amministratori, che possono essere solo persone fisiche, assumo la gestione e l'indirizzo della società nei limiti dello scopo sociale. Infine, non è obbligatoria l'assunzione della struttura dualistica, che è facoltativa sino a quando il numero di dipendenti sia inferiore ai 500.

3.1. La *Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft* (GmbH & Co. KG).

La *GmbH & Co. KG* è una speciale forma di *KG* in cui il socio accomandatario è un *GmbH*, essa pertanto rappresenta un modello ibrido, in cui la disciplina è in parte quella delle *KG*, in parte quella delle società a responsabilità limitata, per quanto concerne il socio accomandatario.

3.2. L'*Unternehmergesellschaft* (*haftungsbeschränkt*) (mini GmbH o UG).

L'UG è una società che non trova riscontro tra i modelli societari italiani, essa può essere considerata una sorta di società imprenditoriale. La caratteristica essenziale, e la ragione per cui viene denominata anche *mini GmbH*, risiede nel fatto che può essere costituita con un capitale sociale di un solo Euro, poiché non esistono norme che impongono un capitale minimo per la sua costituzione. Inoltre, a tale società viene applicata la medesima disciplina delle *GmbH*, ad eccezione

di alcune regole espressamente stabilite. Il § 5° del *GmbHG* prevede che, sino al raggiungimento di una cifra pari a 25.000 Euro (che corrisponde al capitale minimo per la costituzione di una *GmbH*), deve obbligatoriamente essere accantonato il 25% del profitto annuale risultante dal bilancio, con possibilità di distribuzione ai soci del restante 75%. Con il raggiungimento della soglia stabilita, tale obbligo agli accantonamenti cessa, e l'*UG* si converte in una *GmbH*.

3.3. L'*Aktiengesellschaft* (AG)

L'*AG* è una società (corrispondente alle s.p.a. italiana) di capitali a responsabilità limitata, dotata di personalità giuridica, in cui il capitale sociale è suddiviso in azioni liberamente trasferibili. La disciplina legislativa di tale società risiede nell'*AktienGesetz* (*AktG*) del 1965, più volte modificato a seguito delle numerose direttive comunitarie emanate con lo scopo di armonizzare la materia del diritto societario in tutta l'area comunitaria.

Per la sua costituzione sono necessarie determinate condizioni e adempimenti. Per prima cosa la costituzione deve avvenire per atto pubblico, nell'atto costitutivo deve essere contenuta l'indicazione dei soci fondatori, del valore delle azioni, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato. A questo segue l'integrale sottoscrizione del capitale, l'indicazione, da parte dei soci fondatori, dei revisori esterni e del primo Consiglio di sorveglianza; quest'ultimo a sua volta dovrà nominare il Consigli di Gestione. Una volta nominati, al controllo del Consiglio di Sorveglianza e di Gestione dovrà essere sottoposta una relazione scritta sulla costituzione, predisposta dai soci fondatori. A queste formalità fa seguito la domanda di iscrizione nell'*Handelsregister*, la cui domanda sarà accettata previa verifica da parte dell'ufficio del Registro presso cui è stata presentata, del rispetto di tutte le condizioni sopra elencate. Con l'iscrizione la società viene ad esistere, prima di essa, infatti, sono i soci, o comunque chi agisce in nome della società, ad essere personalmente responsabili; essa, inoltre, inizia a spiegare i propri effetti immediatamente, rivestendo la pubblicazione solo efficacia dichiarativa.

Il capitale minimo richiesto per la costituzione è di 50.000 Euro, esso viene suddiviso in azioni che conferiscono a chi le detiene una serie di diritti, tra cui il diritto di voto[17]. Le azioni possono essere con valore nominale, il cui valore è stabilito non possa essere inferiore ad 1 Euro (in tal caso il diritto di voto sarà esercitato in proporzione al valore delle azioni), e senza valore nominale (in tal caso invece il diritto di voto sarà esercitato in proporzione al numero delle azioni); possono essere liberamente trasferite all'interno o all'esterno del mercato azionario, a meno che l'atto costitutivo non preveda espressamente il consenso al loro trasferimento, in tali casi il consenso è espresso dal Consiglio di Gestione.

Gli azionisti, per esercitare il loro diritto di voto si riuniscono in assemblea (che deve essere convocata almeno una volta l'anno), è tuttavia anche concesso che l'esercizio di tale diritto avvenga anche tramite delega scritta o, per le società quotate, per mezzo di deleghe conferite alle banche depositarie dei titoli. Le materie su cui l'assemblea dei soci decide, indicate dalla legge o dall'atto costitutivo, sono: la nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, la ratifica degli atti dell'organo che gestisce la società, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, lo scioglimento della società e la nomina del revisore contabile; le risoluzioni normalmente sono approvate a maggioranza semplice, è richiesta invece la maggioranza qualificata per alcune decisioni di particolare importanza, quali la modificazione dell'atto costitutivo. Accanto al diritto di voto esistono altri diritti, tra cui i diritti dei soci a contestare le decisioni adottate dall'assemblea generale, o i diritti esercitabili dalle minoranze dei soci (almeno il 5% del capitale sociale), quali il diritto a richiedere che sia indetta un'assemblea generale, o

[17] L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che siano emesse azioni senza il diritto di voto: le c.d. azioni privilegiate. Sono invece vietate le azioni con voto multiplo.

quello di contestare la decisione assembleare di trattenere i profitti al posto di distribuirli.
Oltre all'assemblea dei soci, in virtù del modello dualistico, sono presenti altri due organi, il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di gestione, rispettivamente l'organo di controllo e di gestione delle s.p.a tedesche.
Il Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*) è un organo indipendente composto da tre membri, o da un numero maggiore (comunque un multiplo di tre) se diversamente previsto dallo statuto, che rimangono in carica per un periodo massimo di quattro anni. Tra i compiti vi è la nomina, il controllo sull'operato e la revoca dei membri del Consiglio di Gestione; per svolgere i quali può ispezionare i libri, i registri e gli assetti patrimoniali della società. Un altro importante compito è quello di approvazione del bilancio annuale della società.
Il Consiglio di Gestione (*Vorstand*), l'organo cui spetta la gestione della società, è composto da uno o da più persone fisiche[18] nominate dal Consiglio si Sorveglianza per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile per un periodo anch'esso non superiore ai cinque anni. Nel caso in cui il *Vorstand* sia un organo pluripersonale, le decisioni sono assunte congiuntamente, così come è congiunta la rappresentanza processuale della società[19]. I membri possono essere revocati, sempre dal *Aufsichtsrat*, solo per giusta causa, questa comprende: la violazione dei doveri comportamentali, l'incapacità di gestire in maniera adeguata la società, o in caso di voto di sfiducia da parte dell'assemblea degli azionisti. Tra i doveri comportamentali rientrano il divieto di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile o di manager in una società concorrente e il divieto di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi. Nel caso in cui una di queste operazioni di concorrenza sia posta in essere tale operazione può essere considerata compiuta a favore della società, oppure il consigliere di gestione colpevole può essere tenuto a pagare un risarcimento danni. Altri doveri degli amministratori sono il dovere di diligenza e il divieto di rilevare informazioni segrete della società; in caso di violazione gli amministratori inadempienti saranno solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni causati dall'inosservanza dei propri doveri.

[18] Il numero totale dei membri del Consiglio di Sorveglianza dipende dalle dimensioni della società: qualora la società abbia un capitale superiore a tre milioni di Euro il consiglio deve essere obbligatoriamente composto da almeno due persone.
[19] Lo statuto può prevedere sia l'amministrazione disgiunta, sia che la rappresentanza spetti a uno o più amministratori coadiuvati da un institore, il *Prokurist*.

Bibliografia:

C. DUCOULOUX-FAVARD, *La SARL francese e la GmbH tedesca: profili di comparazione*, in *Contratto e Impresa. Europa*, 2000, n. 2

D. CORAPI, *Libertà di stabilimento e di circolazione delle società nel diritto comunitario*, in *Rass. Giur. Energia Elett.*, 2005, 725.

D. CORAPI, *Società. Diritto societario e comparato*, in *Enc. Treccani*, XX.

E. MAURI, *L'organo di controllo nelle società per azioni in Austria, Francia, Germania e Portogall*o, in *Società*, 1998, 9, 1009.

G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino, 2012.

G. RIPERT, R. ROBLOT et M. GERMAIN, *Traité de droit commercial*, LGDJ, tome 1, vol. 2, 18e éd. 2002.

J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, *Droit commercial*, t. 1, vol. 1 et 2, Dalloz, 1980.

J. KONDGEN, G. BORGES , *Introduction to German Law*, II ed., The Hague, Kluwer, 2005.

J.P. LE GALL, C. RUELLAN, *Droit commercial, Notions générales*, Mémentos Dalloz, 14e éd., 2008.

K.L. HOPT, P.C. LEYENS, *Board models in Europe, Recent developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France and Italy*, ECGI, Law working paper n. 18/2004

M. COZIAN, A. VIANDIER ET F. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, Litec., 22e éd., 2009.

P. DIDIER, *Droit commercial*, tome 2, PUF, Thémis, 2000.

P. LE CANNU, *Droit des sociétés*, Domat Montchrestien, 3e éd., 2009, avec B. Dondero.

P. MERLE, *Sociétés commerciales*, Précis Dalloz, 13e éd., 2009.

R. TORINO, *Diritto comunitario e diritto europeo delle società*, in *Digesto – Disc. Priv. Sez. Comm.*, Torino, 2007, 296.

Y. CHAPUT, *Droit des sociétés*, PUF, coll. Droit fondamental, 1996.

Y. CHARTIER, *Droit des affaires /2, Les sociétés*, PUF, coll. Thémis, 3e éd., 1992.